

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22289/2014, ha ribadito come ogni attività umana economicamente rilevante, possa essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo. Fatta questa premessa, l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa.

Viceversa, riferendosi al contratto di lavoro a progetto, le parti, prima di instaurare questa tipologia contrattuale devono verificare alcuni criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni eccetera.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 22289 del 21/10/2014

(fonte: Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - Dottrina per il Lavoro)